



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE


Presidente

Gianfranco POSTAL

Consigliere

Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario (relatore)



Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'art. 79, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;

VISTA la deliberazione n. 3/2016/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione n. 22/2016/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 167 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2015 prevedendo, tra l'altro, che le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, possano apportare ai questionari integrazioni e modifiche che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale;

VISTA la deliberazione n. 8/2015/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con la quale sono state, tra l'altro, approvate le modifiche, per i Comuni del Trentino Alto Adige/Südtirol, al Questionario approvato dalla Sezione delle autonomie;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2015 pervenuto a questa Sezione di controllo in data 19 gennaio 2017 da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pergine Valsugana tramite inserimento nel Sistema informativo questionario Enti locali (SIQUEL) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015 pervenuta a questa Sezione di controllo da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

VISTA la nota n. 1243 di data 5 settembre 2017 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria, nonché la data dell'odierna Camera di consiglio;

DATO ATTO che l'Ente e l'Organo di revisione non hanno fatto pervenire osservazioni o memorie;


VISTA l'ordinanza n. 10 di data 6 settembre 2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore Primo Referendario Massimo Agliocchi ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che dall'esame della relazione-questionario sul rendiconto 2015 del Comune di Pergine Valsugana non sono emerse gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO di non procedere ad ulteriore attività istruttoria;

considerato in fatto e in diritto



Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Pergine Valsugana ha compilato il questionario Siquel inerente al rendiconto 2015.

Esaminati i dati e le informazioni riportati nel questionario Siquel, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente, comunicando all'Organo di revisione e al Sindaco, con nota n. 1243 del 5 settembre 2017, gli esiti dell'istruttoria e la data di convocazione dell'odierna Camera di consiglio, con invito a presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni.

In particolare, dall'esame istruttorio del questionario Siquel sono emerse le seguenti criticità:

- riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- concessioni di crediti assegnate dalla Provincia autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui ex art. 22 della l.p. n. 14/2014: errata contabilizzazione in entrata (al titolo IV anziché al titolo V) e in uscita (la quota di rimborso prestiti al titolo III non considera la restituzione delle somme alla Provincia), seppur tenuto conto delle circolari PAT-Servizio autonomie locali n. 2/2015 e n. 8/2015 (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016, 19/2016, nonché relazione allegata alla decisione

Sezioni riunite Trentino Alto Adige n. 3/PARI/2017 di parifica del rendiconto 2016 della Provincia autonoma di Trento, cap. 12.1.5.1, pagg. 230 e ss.);

L'Organo di revisione e l'Amministrazione non hanno fatto pervenire osservazioni o memorie.

Dall'esame complessivo della documentazione trasmessa la Sezione ritiene di non procedere con un ulteriore supplemento istruttorio, non essendo emerse irregolarità gravi per le quali si renda necessaria l'adozione di una specifica pronuncia.

Nondimeno, vengono elencate nel dispositivo talune criticità che saranno oggetto della successiva attività di monitoraggio intestata a questa Sezione di controllo, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento:


- 1) accerta che dall'esame della relazione-questionario sul rendiconto 2015 del Comune di Pergine Valsugana non emergono gravi irregolarità;
- 2) dispone l'archiviazione del procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 del Comune di Pergine Valsugana, invitando al contempo l'ente a prestare, nella propria attività gestionale, particolare attenzione:
 - a) all'ammontare complessivo dell'indebitamento in essere, tenuto conto che l'operazione straordinaria di estinzione anticipata mutui attuata tramite concessioni di crediti della Provincia autonoma di Trento (art. 22 della l.p. n. 14/2014) ha determinato unicamente la surrogazione di quest'ultima all'istituto creditore (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016, 19/2016, nonché relazione allegata alla decisione Sezioni riunite Trentino Alto Adige n. 3/PARI/2017 di parifica del rendiconto 2016 della Provincia autonoma di Trento, cap. 12.1.5.1, pagg. 230 e ss.);
 - b) alla corretta osservanza dell'ordinamento contabile ed in particolare alle fasi di gestione delle spese, evitando la formazione di debiti fuori bilancio. Inoltre, anche al fine di evitare il maturarsi di prescrizioni e di responsabilità di carattere omissivo, si richiama l'obbligo di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti la delibera con la quale viene riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 23, c. 5, Legge n. 289/2002).

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione del Comune di Pergine Valsugana.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017.



Il Magistrato relatore

Massimo AGLIOCCHI



Il Presidente

Diodoro VALENTE



Depositata in segreteria il ... 25 SET. 2017

Il Dirigente

Tommaso Panza

